



CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

NOVEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024

Totale 24 ore

IN PRESENZA: Aula 74 COA TORINO
DA REMOTO: PIATTAFORMA ZOOM

30/01/2024 (14.30/17.30)

V MODULO

La discriminazione per etnia e la discriminazione per motivi religiosi: questioni processuali e sostanziali

Dott. Federico Grillo Pasquarelli – Presidente Sezione Lavoro Corte d’Appello di Genova
Prof. Roberto Mazzola – Università degli Studi del Piemonte Orientale

La discriminazione per origine etnica

I concetti di “razza”, “origine etnica”, “nazionalità” (coi suoi gemelli diversi, “cittadinanza” e “condizione di straniero”) sono di difficile definizione e demarcazione sul piano giuridico.

A livello internazionale generale, la prima definizione è contenuta nella Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU ed entrata in vigore il 4.1.1965: essa precisa che l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare *“ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica”*.

A livello europeo, l’art. 14 CEDU menziona esplicitamente, tra i fattori di discriminazione vietati, la razza, il colore, l’origine nazionale, l’appartenenza ad una

minoranza nazionale. Analogamente, l'art. 21 CFDE cita, nel suo 1° comma, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, l'appartenenza ad una minoranza nazionale; la nazionalità è richiamata nel 2° comma, ma è riferita al divieto di discriminazione tra cittadino nazionale e cittadini di altri Stati membri dell'UE.

Nel diritto UE vi è poi la Direttiva 2000/43, cui è stata data attuazione in Italia con il D.Lgs. 215/2003, che tutela contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica.

Nell'ordinamento italiano vi erano, prima ancora, l'art. 3 Cost. (uguaglianza senza distinzione di razza) e il D.Lgs. 286/1988 (TU Immigrazione), i cui artt. 43 e 44 prevedono un'azione civile contro i comportamenti, dei privati o della p.A., che producano discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Dal punto di vista scientifico-genetico, peraltro, è ormai assodato che non esistono "razze umane" distinte; tuttavia, la Costituzione e le altre fonti del diritto internazionali ed interne sopra citate riconoscono che, storicamente, la società ha attribuito un significato a tale concetto e, proprio per questo, utilizzano il termine "razza" per impedire che tale criterio possa ancora avere effetti discriminatori.

Lo dichiara espressamente il considerando n. 6 della Direttiva 2000/43: *"L'Unione respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie"*.

Periodicamente, in Italia si ripropone il dibattito sull'opportunità di sopprimere la parola "razza" dall'art. 3 Cost., ma la migliore risposta l'ha data il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi nella conferenza stampa tenuta dopo la sua elezione (8.3.2018), quando affermò che *"il termine razza deve rimanere nell'art. 3 Cost. non perché ci siano le razze, ma perché c'è il razzismo, che per la Costituzione è inaccettabile"*.

Il termine "nazionalità" è utilizzato come sinonimo di "cittadinanza" nel TU Immigrazione ma, in altri contesti, può essere usato anche per indicare un insieme di individui che, pur avendo la cittadinanza di un determinato Stato, condividono elementi etnici o linguistici differenti da quelli della maggioranza della popolazione di quello Stato: in questa seconda accezione, il termine "nazionalità" diventa sinonimo di minoranza nazionale o etnica, ed è recepito dalla Direttiva 2011/95 sulla protezione internazionale, nella quale è precisato che *"Il termine nazionalità non si riferisce solo alla cittadinanza o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da una identità culturale,*

etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”.

Ancora diverso, e anch'esso con significati plurimi, è il concetto di “origine nazionale”, che può indicare una precedente cittadinanza – propria del soggetto, o dei suoi avi – non più posseduta, o che si affianca ad una nuova cittadinanza ottenuta, ad esempio, per naturalizzazione, oppure può indicare l'appartenenza ad un gruppo culturalmente omogeneo, con un comune passato di storia e di tradizioni.

Con la L. 238/2021 (legge europea per il 2019/2020) l'Italia è intervenuta nella procedura di infrazione con la quale la Commissione Europea aveva contestato all'Italia di non aver dato attuazione alla Direttiva 2014/54 dotandosi di uno specifico strumento volto a contrastare le discriminazioni per nazionalità, sia pure nei soli limiti dettati dalla Direttiva e, dunque, limitatamente ai cittadini dell'Unione Europea. Sennonché, il legislatore ha scelto di introdurre i correttivi richiesti dalla procedura di infrazione nel D.Lgs. 216/2003, cioè nel decreto di recepimento della Direttiva 2000/78, aggiungendo ai fattori ivi indicati (età, orientamento sessuale, religione, convinzioni personali, disabilità) il fattore “nazionalità”, senza ulteriori specificazioni (cioè, non limitandolo ai soli cittadini UE); ma la Direttiva 2000/78 ha come ambito di applicazione esclusivamente quello lavorativo (sia pure latamente inteso: autonomo e subordinato, privato e pubblico), mentre il divieto di discriminazione tra cittadini dell'Unione sancito dalla Direttiva 2014/54 opera in un ambito più vasto, quello della libera circolazione delle persone, che comprende anche ambiti che esulano del tutto dall'ambito lavorativo, come l'“accesso all'alloggio” e l'“accesso a vantaggi sociali e fiscali”, perché l'esclusione del migrante dall'uno o dall'altro ambito costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione.

Ora però – per come è costruita la norma nazionale – di tale estensione può sicuramente avvalersi anche il cittadino di Paesi extra UE che, certo, non gode della libertà di circolazione, ma che potrà far valere come “discriminazioni vietate” anche quegli ostacoli nell'accesso all'uno o all'altro ambito che determinano, direttamente o indirettamente, una restrizione non consentita dalla legge.

Occorre anche considerare che l'estensione degli ambiti di applicazione, benché sia effetto dell'inserimento del fattore “nazionalità”, non è affatto limitata al nuovo fattore, ma riguarda l'intero D.Lgs. 216/2003: ne nasce così, ad esempio, la possibilità di far valere una discriminazione (per orientamento sessuale, o per convinzioni personali, o per età, o per disabilità, ecc.) nell'accesso all'alloggio e nell'accesso ai vantaggi sociali e fiscali, che finora era del tutto ignorata

dall'ordinamento: dunque una piccola rivoluzione, certo non voluta dal legislatore, ma indubbiamente risultante dalle norme.

La CGUE, nella sentenza 16.7.2015, C-83/14, *Chez*, esamina il caso sollevato dalla signora Nikolova, titolare di un negozio di alimentari in una città della Bulgaria, situato in un quartiere abitato prevalentemente da persone di origine rom; in quel quartiere la società Chez, fornitrice dell'energia elettrica, aveva installato i contatori di tutti gli abbonati sui pali di cemento della linea elettrica, ad un'altezza di 6 metri, mentre in tutti gli altri quartieri i contatori erano collocati a un'altezza di 1,70 metri, per lo più negli immobili degli utenti.

La signora Nikolova, pur non essendo di origine rom, sosteneva di essere vittima di una discriminazione diretta a causa della nazionalità, non potendo consultare il suo contatore elettrico per controllare i suoi consumi e verificare la correttezza delle fatture emesse nei suoi confronti, a suo parere di importo eccessivo; la Chez si è difesa sostenendo che è fatto notorio che le manomissioni dei contatori e gli allacciamenti abusivi sono principalmente opera dei cittadini di origine rom, ed era per questo che la scelta di installare i contatori a 6 metri di altezza era stata adottata soltanto nei quartieri popolati in maggioranza da cittadini bulgari di origine rom.

La CGUE ha osservato, anzitutto, che *“la nozione di origine etnica, derivante dall'idea che i gruppi sociali sono caratterizzati da una comunanza di nazionalità, fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita, si applica alla comunità rom”*; ha poi precisato che il principio della parità di trattamento al quale si riferisce la Direttiva 2000/43 (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) *“si applica non in relazione a una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo articolo 1, cosicché esso può giovare anche a coloro che, seppure non appartenenti essi stessi alla razza o all'etnia interessata, subiscono tuttavia un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio per uno di tali motivi”* (v., per analogia, CGUE 17.7.2008, C-303/06, *Coleman*); pertanto, anche se la signora Nikolova non è di origine rom, *“resta il fatto che è proprio l'origine rom della maggior parte degli altri residenti del quartiere a costituire l'elemento in base al quale l'interessata ritiene di avere subito un trattamento meno favorevole o un particolare svantaggio”* e che *“il carattere sfavorevole del trattamento risultante da detta prassi per i residenti, per la maggior parte di origine rom, che vivono nel quartiere urbano di cui trattasi non può essere contestato, alla luce tanto dell'estrema difficoltà e persino dell'impossibilità per gli interessati di consultare i loro contatori elettrici per controllare il consumo, quanto del carattere offensivo e stigmatizzante di tale prassi”*.

La Corte ha, quindi, concluso che una misura come quella adottata dalla Chez *“costituisce una discriminazione diretta ai sensi della Direttiva 2000/43 qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti”*.

Un altro caso giudiziario riguardante i rom si è svolto nelle aule torinesi: nel 2018 una giovane attivista politica di Ivrea (poi nominata assessore del Comune di Ivrea) si mette alla tastiera e, arrabbiata per un furto subito dal suo fidanzato, peraltro ad opera di ignoti, riempie la sua pagina Facebook di frasi contro i rom (*“che mi vengano ancora a giustificare la presenza di certi individui nel nostro paese ... di zingari, non rom ma zingari di merda, zecche e parassiti capaci di spolpare tutto, di connazionali criminali che andrebbero usati come esche per i piranha ... vi auguro calorosamente che cercando di rubare qualcos’altro una tagliola possa mozzarvi le mani non all’altezza del polso ma sopra il gomito”*); pochi mesi dopo, in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti, la stessa persona pubblica un altro post di analogo tenore (*“festeggiamo un popolo che proprio come dice la parola “nomade” dovrebbe muoversi continuamente, il vero risultato è che le zecche stanziano in campi abusivi dalla giovane età alla vecchiaia ... vergogna!”*).

L’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) agisce in giudizio chiedendo di dichiarare il carattere discriminatorio di tali comportamenti e di condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’Associazione.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 9.10.2019, respinge il ricorso, affermando che *“la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulle qualità personali del soggetto, mentre non rientra nel perimetro discriminatorio la differenziazione basata sui comportamenti della persona”*, e che con i suoi post la convenuta *“non si è riferita all’etnia rom, bensì agli zingari che rubano od occupano abusivamente territori demaniali ed ai connazionali criminali (cittadini italiani dediti al crimine), facendo quindi riferimento non alla qualità dei soggetti bensì a comportamenti illegali”*.

La Corte d’Appello di Torino, Sez. Terza Civile, con la sentenza n. 1236/2020, respinge l’appello dell’ASGI rilevando che il primo post non era diretto contro l’etnia rom, *“bensì nei confronti di tutti coloro che delinquono per vivere, siano essi zingari o connazionali”* e che il secondo post rappresenta semplicemente *“l’estrinsecazione della libertà di espressione, manifestazione del diritto tutelato dall’art. 21 Cost.”* e con esso *“viene stigmatizzata una condotta, un comportamento, qui consistente nello*

stazionare abusivamente in accampamenti non autorizzati, non viene attaccata l'intera popolazione nomade in quanto tale", sicché "non è integrata, neanche in questo caso, la molestia posta in essere per motivi di razza o di origine etnica".

Come il buon senso, prima ancora che il diritto, imponeva, la decisione della Corte d'Appello di Torino viene cassata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14836/2023, con parole molto severe: *"la decisione impugnata non rispetta le norme che si denunciano violate e si caratterizza per un complessivo fraintendimento e una totale sottovalutazione dei valori da esse tutelati e dell'accertamento da compiere per verificare se tale violazione sia effettivamente avvenuta, oltre che per una motivazione totalmente illogica e contrastante con il significato comune delle parole, in riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate" nei due post. "La sentenza impugnata incorre in violazione di legge anche per un diverso profilo ... dopo aver svalutato la potenzialità lesiva delle dichiarazioni perché inserite in altrettanti post su facebook, e quindi rivolte ad un pubblico asseritamente circoscritto di conoscenti, le ha ritenute "libera estrinsecazione della libertà di espressione", senza considerare minimamente che la libertà di espressione deve essere esercitata nel rispetto degli altri diritti costituzionalmente e comunitariamente tutelati (primo fra tutti la dignità personale) che rischiano di essere vulnerati da un suo indiscriminato esercizio, trascurando ... che la libertà di espressione deve comunque soggiacere al limite della continenza".*

La Corte di Cassazione ha, quindi, rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che si dovrà attenere ai seguenti, stringenti, principi di diritto: *"Integra molestia per ragioni di razza o di etnia, equiparata alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta e tutelata dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003, qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e sia potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti della predetta etnia, al di là e a prescindere da qualsiasi motivazione soggettiva; può integrare gli estremi della molestia rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215 del 2003 sia la denigrazione diretta delle caratteristiche di una etnia in quanto tale, sia l'associazione di tale etnia a comportamenti delittuosi; la manifestazione del proprio pensiero sui social network, anche se inizialmente indirizzata ad una cerchia limitata di persone (gli "amici" su facebook) deve comunque avvenire nel rispetto del criterio formale della continenza e, ove sia accertato che abbia contenuti lesivi dell'altrui dignità, può integrare gli estremi della molestia discriminatoria se rivolta verso un determinato gruppo etnico, in quanto è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone".*

Ancor più recentemente, Cass. 24686/2023 ha ribadito la rilevanza negativa – e perciò censurabile – del linguaggio stigmatizzante respingendo il ricorso proposto contro la sentenza 418/2020 della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto sussistente un comportamento discriminatorio e molesto, per ragioni di razza e origine etnica, nella condotta di un partito politico che, in 70 manifesti affissi nel territorio di un comune lombardo, aveva qualificato come “clandestini” 32 stranieri richiedenti asilo che stavano per essere accolti in una struttura del territorio.

La Corte di Cassazione, ha rilevato che il termine “clandestini” era stato riferito a persone straniere che avevano presentato allo Stato italiano domanda di protezione internazionale, ed ha osservato che ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 142/2015 *“le misure di accoglienza devono applicarsi fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, e che la presentazione di tale domanda implica il rilascio di un apposito permesso di soggiorno (per richiedenti asilo) che consente di svolgere anche attività lavorativa”*. Pertanto, *“gli stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano, perché temono di essere perseguitati o perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel Paese d’origine, di subire un “grave danno”, non possono, a nessun titolo, considerarsi irregolari e non sono, dunque, “clandestini”*”; considerato che il termine “clandestini” ha assunto, nell’uso corrente, un contenuto spregiativo e una valenza fortemente negativa, il suo utilizzo nei 70 manifesti configurava un comportamento discriminatorio, *“in quanto volto a creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo nei confronti dei 32 richiedenti asilo ... anche a prescindere dall’accertamento della lesione di un diritto fondamentale”*.

Da oltre un decennio, la Corte Costituzionale è stata frequentemente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di norme di legge, statali o regionali, che richiedono solo agli stranieri, o indifferentemente a cittadini e stranieri, un prolungato periodo di residenza sul territorio nazionale e/o regionale per l’accesso a prestazioni sociali, con lo scopo dichiarato di sfavorire gli immigrati (“prima gli italiani!”).

L’orientamento della Corte non è stato lineare e si è caratterizzato per passi avanti e retromarce ma, per limitarci alle pronunce più recenti, vanno segnalate Corte Cost. 44/2020 e 145/2023 che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente, di una legge della Regione Lombardia e di una legge della Regione Marche, che prevedevano il requisito di avere la residenza o prestare attività lavorativa nel territorio della Regione da almeno cinque anni consecutivi, per poter ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

In entrambi i casi, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole, e lesivo dell’art. 3 Cost., il requisito della residenza protratta per un predeterminato periodo di tempo, in

quanto non vi è alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio che l'assegnazione di una casa popolare cerca di soddisfare.

Di fronte all'argomento delle difese regionali, in base al quale il requisito della residenza protratta servirebbe a garantire un'adeguata stabilità di insediamento nell'ambito della Regione, la Corte sottolinea che esso non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato territorio anche in futuro, ed osserva che è *“irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero garanzie di stabilità”*, e che tali requisiti rischiano di *“privare certi soggetti (italiani o stranieri che siano!) dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare Regione di residenza”*.

Analoghe considerazioni sono rivolte al requisito dello svolgimento di attività lavorativa protratta nel territorio regionale, perché anch'esso *“significa negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio”*.

Il requisito della residenza protratta sul territorio nazionale è però stato ritenuto legittimo per l'accesso sia all'assegno sociale (Corte Cost. 50/2019) sia al reddito di cittadinanza (Corte Cost. 19/2022) sia al reddito di inclusione (Corte Cost. 34/2022), sempre sul presupposto che *“la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”*.

In proposito, però, le cose potrebbero presto cambiare: il 25.1.2024 sono state depositate dall'Avvocato Generale presso la CGUE le conclusioni relative al requisito della residenza decennale per la concessione del reddito di cittadinanza, nelle quali si propone alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Napoli affermando che la Direttiva 2003/109, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, *“dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che condiziona l'accesso a una misura nazionale di assistenza sociale al requisito della residenza nello Stato membro interessato per almeno dieci anni, in modo continuativo negli ultimi due anni, e che prevede una sanzione penale in caso di falsa dichiarazione relativa a tale requisito”*; non resta che attendere la pronuncia della Corte di Giustizia.

Le vette dell'irragionevolezza sono state toccate nella Regione Friuli-Venezia Giulia dove viene richiesto, ai soli cittadini dei Paesi extra-UE, di dimostrare di non possedere immobili in alcuna parte del mondo (requisito efficacemente descritto come "impossidenza planetaria"), al fine di accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di dimostrarlo producendo "documenti aggiuntivi" rilasciati dalle autorità del Paese di provenienza, tradotti in italiano e legalizzati: in pratica, chi ha la proprietà di un alloggio in Nigeria non può ottenere, secondo la Regione, una casa popolare o un sostegno all'affitto, neppure se si trova a vivere in Italia in condizioni di estrema povertà. Invece, il cittadino italiano, anche se è stato residente per tutta la vita all'estero, non deve dimostrare nulla, perché la Regione si fida della veridicità della sua autocertificazione.

Naturalmente, nessun Tribunale della Regione ha riconosciuto legittimità alle previsioni relative ai "documenti aggiuntivi", a volte disapplicando le norme regolamentari regionali per contrasto con il TU Immigrazione, a volte invocando il diritto alla parità di trattamento previsto dal diritto UE, altre volte applicando la L. 241/1990 secondo la quale, nei procedimenti aventi ad oggetto prestazioni economiche, le autocertificazioni sostituiscono ogni altro documento, senza distinzione tra italiani e stranieri.

Il caso è arrivato anche alla Corte Costituzionale, perché la Regione aveva trasfuso la previsione sui "documenti aggiuntivi" addirittura in una legge regionale, e l'esito è stato lo stesso: Corte Cost. 9/2021 ha dichiarato la norma incostituzionale per l'assoluta irragionevolezza di pretendere dagli stranieri, a riprova della loro "impossidenza", documenti che non vengono richiesti agli italiani, benché gli uni e gli altri si trovino, dal punto di vista della controllabilità della dichiarazione, esattamente nella stessa situazione. Ma la Corte Costituzionale non ha perso l'occasione per affermare che il problema va oltre la "differenza documentale" tra italiani e stranieri, e riguarda il requisito in sé della "impossidenza planetaria": la Corte ha sottolineato che è del tutto irragionevole impedire a una persona bisognosa di concorrere alla assegnazione di un alloggio pubblico solo perché proprietaria di un alloggio all'altro capo del mondo, da cui non potrà mai ottenere una "utilità comparabile" a quella dell'alloggio che richiede in Italia.

Incredibilmente, la Regione Friuli-Venezia Giulia non si è data per vinta: non ha affatto parificato il regime di italiani e stranieri, ma ha stabilito che i cittadini di Paesi extra UE, che prima erano tenuti a "dimostrare l'impossidenza", ora sono tenuti a "dimostrare l'impossibilità", cioè ad autocertificare di essere "*impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione*" richiesta, addossandosi così il rischio di una sanzione penale ove mai un Giudice dovesse ritenere insufficiente la "diligenza" posta in essere.

Il Tribunale di Udine è già intervenuto, confermando che le modifiche sulla “correttezza e diligenza” non pongono affatto rimedio alla discriminazione, ma ha dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale (ord. 8.2.2023) della nuova norma di legge regionale: attendiamo la pronuncia, stavolta davvero prevedibile, della Corte Costituzionale.

BIBLIOGRAFIA – SITOGRAFIA

Barbera M. e Borelli S., *Principio di eguaglianza e divieti di discriminazione*, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 451/2022

Barbera M. e Guariso A. (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti strumenti interpreti*, Giappichelli, 2020

Caputo A., *Sopprimere la parola “razza” dall’art. 3 della Costituzione?*, 2021, in <https://www.lacostituzione.info/index.php/2021/12/26/sopprimere-la-parola-razza-dallart-3-della-costituzione/>

Di Florio A., *Discriminazione diretta ed indiretta e linguaggio d’odio*, in <https://www.questione.giustizia.it/articolo/discriminazione-diretta-ed-indiretta-e-linguaggio-d-odio>

Guariso A., *Divieti di discriminazione: il fattore nazionalità entra nel d.lgs. 216/2003 e ne estende l’ambito di applicazione*, 2022, in <https://www.italianequalitynetwork.it/divieti-di-discriminazione-il-fattore-nazionalita-entra-nel-d-lgs-216-2003-e-ne-estende-l-ambito-di-applicazione/>

Guariso A., *L’uguaglianza è razionale: breve storia di una discriminazione degli stranieri nella regione Friuli-Venezia Giulia*, 2023, in <https://www.italianequalitynetwork.it/luguaglianza-ha-senso-breve-storia-di-una-discriminazione-degli-stranieri-nella-regione-friuli-venezias-giulia/>

Insultare un’intera etnia associandola a comportamenti illegali costituisce molestia su base etnica (nota di redazione a Cass. 14836/2023), in <https://www.italianequalitynetwork.it/nota-a-cass-14836-2023-insultare-unintera-etnia-associandola-a-comportamenti-illegali-costituisce-molestia-su-base-etnica/>

Nunin R., *I diritti sociali degli stranieri in alcune recenti decisioni della Corte Costituzionale*, in RGL, 2022, II, 101